



DALL'IDEA ALL'AZIONE – CHE COS'È LA CEDAW

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA
DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE
Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
Direzione politica DP
Divisione politica IV

CEDAW è l'acronimo inglese della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN).

Cinque lettere per far muovere il mondo

pp. 4 - 5

1. Dai diritti dell'uomo ai diritti della donna

pp. 6 - 7

2. Dalla lotta contro le discriminazioni giuridiche all'uguaglianza di fatto

pp. 8 - 9

Che cos'è la CEDAW?

La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna è un trattato internazionale dedicato alla protezione dei diritti della donna che svolge un ruolo determinante nel processo dinamico di realizzazione dell'uguaglianza tra i sessi.

I diritti della donna sono diritti speciali?

Benché parte integrante dei diritti dell'uomo, i diritti della donna sono considerati una problematica a sé stante e costituiscono uno dei temi chiave nelle relazioni internazionali nonché uno degli argomenti sui quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite si concentra prioritariamente sin dal 1948.

Una convenzione in più?

Documento principe di questo impegno internazionale a favore della donna, la CEDAW è stata adottata nel 1979 dall'Assemblea Generale (il Parlamento) delle Nazioni Unite. Si tratta dell'unico trattato internazionale interamente dedicato alla donna e alle discriminazioni di cui è vittima.

3. Dal generale al particolare

pp. 10 - 11

4. Dal diritto internazionale al diritto svizzero

pp. 12 - 13

5. La dinamica del dialogo

pp. 14 - 17

6. La Convenzione in 10 punti

pp. 18 - 51

Conclusione

pp. 52 - 53

A chi si rivolge la CEDAW?

La Convenzione impone agli Stati che la ratificano l'obbligo di rispettarla e applicarla. Come in molti trattati internazionali, anche nella CEDAW le disposizioni sono espresse in termini piuttosto generali e toccano argomenti alquanto diversi in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di Paesi, situazioni e ambiti: dall'economia, al diritto, passando per la famiglia, il lavoro, la cultura, la salute e così via. Ogni Stato* onora l'impegno assunto secondo le proprie possibilità e i propri bisogni, rispettando il «nocciolo duro» degli obblighi formulati.

La CEDAW è vincolante per la Svizzera?

La Svizzera ha ratificato la CEDAW nel 1997 e da allora ha l'obbligo giuridico di applicarla sul proprio territorio.

Come trasporre gli impegni nella realtà?

La trasposizione degli impegni nella realtà è un compito degli Stati*, che a loro volta agiscono sotto la supervisione di un Comitato di esperti incaricato di esaminare i progressi compiuti sulla base dei rapporti periodici forniti dai singoli Stati*. Dal canto suo, il Comitato formula raccomandazioni e riceve le «comunicazioni individuali» di persone o di gruppi conformemente al Protocollo facoltativo alla Convenzione.

Di che cosa tratta la CEDAW?

I dieci punti forti della Convenzione.

Come progredire con la CEDAW?

Sei buone ragioni per avvalersene.

* Nel presente opuscolo, per «Stato» o «Stati» si intendono sempre gli «Stati parte» del trattato, ossia gli Stati che hanno ratificato la CEDAW.



CINQUE LETTERE PER FAR MUOVERE IL MONDO

L'acronimo CEDAW

CEDAW è l'acronimo inglese di **C**onvention on the **E**limination of all Forms of **D**iscrimination **a**gainst **W**omen. In francese si utilizza l'acronimo CEDEF. Queste cinque lettere designano un trattato internazionale sottoscritto da oltre 190 Paesi, tra cui la Svizzera nel 1997. Dedicato specificamente ai diritti della donna, la CEDAW fa parte degli strumenti di protezione dei diritti umani, alla stessa stregua dei due patti ONU relativi rispettivamente ai diritti economici, sociali e culturali, e ai diritti civili e politici (1966) nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo (1989).

Un processo dinamico

A che cosa serve un trattato di questo tipo? La parità tra uomo e donna non è una situazione che può essere raggiunta in un lasso di tempo prestabilito, ma piuttosto un processo dinamico influenzato da numerosi fattori che ne modificano progressivamente gli obiettivi, le condizioni e i mezzi. La CEDAW stabilisce orientamenti, indica direzioni, fissa obiettivi utili per progredire sulla via dell'uguaglianza tra donne e uomini.



Raccomandazioni generali per evolvere

Un **Comitato di esperti** è incaricato di controllare la messa in opera della Convenzione e vigila affinché gli obblighi che essa impone vengano adempiuti tenendo conto dell'evoluzione delle situazioni reali delle donne. A tale scopo, il Comitato elabora regolarmente Raccomandazioni generali che consentono di sviluppare determinati punti della Convenzione e gli obblighi che ne derivano, nonché di affrontare problematiche trasversali in modo da far evolvere l'interpretazione delle sue norme.

Meccanismi di controllo

Infine, a livello nazionale, la ratifica della Convenzione stimola la dinamica della parità obbligando gli Stati a effettuare verifiche regolari della situazione delle donne nel proprio territorio e a predisporre i correttivi del caso. In effetti, la Convenzione non si limita a emanare norme in tutti gli ambiti che interessano direttamente o indirettamente la vita delle donne, ma contempla anche meccanismi di **monitoraggio**: gli Stati sono infatti tenuti a presentare rapporti regolari al Comitato che, a sua volta, rivolge loro raccomandazioni specifiche. Sono previsti pure altri meccanismi (vedi capitolo 5).



I diritti dell'uomo

Dalla sua istituzione nel 1945, l'Organizzazione delle Nazioni Unite si è impegnata per tutelare e realizzare i diritti di ogni persona. Oltre alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo approvata nel 1948, l'ONU ha adottato numerose altre convenzioni in virtù delle quali gli Stati si impegnano a rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani in diversi ambiti.

La parità di diritti

I «diritti dell'uomo» sono uguali per tutti e, in quanto diritti degli esseri umani valgono per tutti gli uomini e per tutte le donne. Anche se sembra scontato, la maggior parte di questo tipo di trattati internazionali non manca di ribadire il principio della parità in base al quale i diritti si applicano «senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.»

I diritti della donna

Malgrado il principio della parità dei diritti «senza distinzione di sesso», le donne rimangono sfavorite in numerosi ambiti: costituiscono la maggioranza dei poveri, degli analfabeti e delle persone senza formazione nel mondo, forniscono la maggior parte del lavoro non retribuito, ancora oggi guadagnano molto meno degli uomini per un lavoro di pari valore e sono le principali vittime della violenza domestica. Evidentemente, pur essendo necessaria, la parità dei diritti non basta a creare l'uguaglianza delle persone nella vita reale. L'uguaglianza formale dei diritti umani non ha eliminato tutte le discriminazioni di fatto. Per riuscirci occorrono altri strumenti, altre misure, altre strategie e in questo senso la CEDAW offre un contributo determinante.

Un argomento forte del diritto internazionale

Il rispetto, la tutela e la realizzazione dei diritti della donna sono diventati una delle maggiori preoccupazioni del diritto internazionale. Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, sono numerosi i trattati nei quali sono state inserite norme specifiche in materia di parità tra i sessi. Tra questi spiccano in particolare i due Patti internazionali sui diritti umani adottati dall'ONU del 1966, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il suo Protocollo aggiuntivo n. 12. Ma, bisogna attendere il 1979 perché l'Assemblea generale dell'ONU adotti un testo interamente dedicato al miglioramento della condizione della donna in tutti gli ambiti della sua vita: la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna.

Verso una prospettiva legata al genere

Parallelamente, la Conferenza mondiale dei diritti dell'uomo (ONU, Vienna 1993) e la IV Conferenza mondiale sulle donne (ONU, Pechino 1995) hanno stimolato, sul piano internazionale, l'integrazione di una prospettiva di parità nel settore dei diritti umani o in qualsiasi altro settore considerato (gender mainstreaming).

**Proteggere i diritti
fondamentali**

Stabilire strategie specifiche

Considerato il persistere delle discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il mondo, si è progressivamente giunti a due conclusioni:

- In primo luogo, occorre riconoscere alle donne, al pari degli uomini, diritti fondamentali che devono essere rispettati, tutelati e realizzati in quanto tali.
- In secondo luogo, poiché le condizioni di vita e le realtà sono diverse per uomini e donne, un trattamento paritario sul piano formale non contribuirà a realizzare l'uguaglianza: occorrono piuttosto strategie specifiche a favore del gruppo discriminato, che vadano oltre la semplice parità di trattamento «senza distinzione di sesso».



Il diritto all'uguaglianza per le donne

Queste due constatazioni implicano il superamento di una concezione formale della parità, applicabile sia agli uomini che alle donne. Per questo motivo, la CEDAW offre protezione soltanto a queste ultime. Questa asimmetria è giustificata, in quanto le donne costituiscono il principale gruppo oggetto di discriminazione.

Misure positive

Nella stessa prospettiva, la Convenzione precisa che le misure temporanee speciali che favoriscono deliberatamente le donne non costituiscono un atto discriminatorio nella misura in cui tendono ad «accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne». Per eliminare le discriminazioni, quindi, non basta astenersi dal commetterne, ma occorre sopprimere ogni ostacolo all'uguaglianza. Tali misure speciali devono essere limitate nel tempo e vanno abrogate non appena il loro obiettivo è stato raggiunto.

Per un'uguaglianza di fatto

Andando dunque oltre il mero obiettivo della parità formale e privilegiando «l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna», la CEDAW offre uno strumento unico per migliorare la condizione della donna in tutti gli Stati, obbligandoli a lottare contro le discriminazioni di fatto in tutti gli ambiti della vita umana e non più soltanto a eliminare le disparità di diritto.

Chiunque legga l'intero testo della Convenzione rimane colpito dagli obiettivi ambiziosi che essa si prefigge. La molteplicità dei temi affrontati in tutti i settori va ascritta a due ragioni:

Una visione «planetaria»

In primo luogo, la CEDAW è destinata a rispondere a situazioni molto diverse di donne di tutto il mondo. Deve dunque considerare apertamente tutti gli aspetti della loro vita: dalla famiglia alla salute, dall'educazione di base alle opportunità di carriera professionale, dall'attività sociale e politica allo status economico e giuridico.

Una validità a lungo termine

In secondo luogo, i trattati internazionali comportano spesso procedure di adozione lunghe e laboriose, ed essendo difficilmente modificabili sono destinati a durare nel tempo. Le formulazioni assai generali, quindi, servono a preservarne la validità nel presente e nel futuro, nonché nei contesti profondamente diversi che coesistono nei differenti Paesi.

Punti di riferimento

Per compensare questa relativa staticità, analogamente ad altri trattati internazionali, la CEDAW prevede strumenti per evolvere nel corso del tempo. Il Comitato emana regolarmente Raccomandazioni generali che interpretano il testo della Convenzione e specificano in modo non vincolante le responsabilità degli Stati nell'applicazione delle relative norme.

Evoluzione nel tempo

La flessibilità assicurata dalle Raccomandazioni generali si è rivelata indispensabile. Alcuni argomenti che appaiono oggi di primaria importanza non sono stati oggetto di un articolo specifico nella Convenzione o si trovano disseminati in diversi articoli. È il caso in particolare della violenza nei confronti delle donne, che appare solo tra le righe di diversi articoli della Convenzione. Il Comitato della CEDAW ha provveduto a colmare questa lacuna emanando due Raccomandazioni generali (vedi «La Convenzione» punto III).

Il margine di manovra degli Stati

Sebbene la ratifica della CEDAW imponga obblighi chiari, ogni Stato dispone di un margine di manovra nell'applicazione e in particolare nella definizione delle proprie priorità. Spetta ai governi fissare l'agenda delle misure da adottare.

Le riserve

Se una norma della CEDAW entra in conflitto con la legislazione nazionale, al momento della ratifica della Convenzione lo Stato interessato può formulare una riserva che sospende l'applicazione di tale norma. Le riserve non dovrebbero tuttavia essere tali da svuotare la CEDAW della sua sostanza o da comprometterne l'utilità.

4

Adeguamento del diritto nazionale

Le convenzioni internazionali impongono obblighi giuridici agli Stati che le ratificano. In altre parole, gli Stati non possono scegliere se rispettare o meno le norme delle convenzioni, ma sono tenuti a farlo, anche se le stesse, in virtù della loro formulazione generale e astratta, offrono spesso un ampio margine di manovra a livello di interpretazione e applicazione.

Integrazione immediata

In Svizzera, il diritto internazionale diventa diritto nazionale dal momento della ratifica di un trattato internazionale. Gli obblighi internazionali contratti dallo Stato si traducono dunque direttamente, sul piano interno, in obblighi nazionali.

Effetti a tutti i livelli

Il federalismo implica che gli obblighi nazionali interessino le autorità federali, cantonali o comunali a dipendenza delle rispettive competenze. Tali obblighi riguardano tutte le istanze: legislative, esecutive, amministrative e giudiziarie.

Una ratifica scrupolosa

Tradizionalmente, la Svizzera preferisce prepararsi agli effetti delle convenzioni prima della loro ratifica, piuttosto che dover adattare le proprie norme giuridiche a posteriori. Prima di ratificare la CEDAW nel 1997, la Confederazione si era perciò assicurata che la sua legislazione fosse conforme alle esigenze della Convenzione. Sui pochi punti che non potevano essere adattati ha formulato tre riserve concernenti il servizio militare armato (riserva ritirata nel 2004), il cognome coniugale e le disposizioni transitorie del regime matrimoniale.

Orientamenti a lungo termine

Al di là della semplice conformità delle leggi, la CEDAW chiede di «perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica tendente ad eliminare la discriminazione» (art. 2). Le norme della CEDAW offrono a questa politica i punti di riferimento necessari. L'applicazione della Convenzione è dunque un processo dinamico che continua fintanto che sussistono discriminazioni.

Monitoraggio

Le discriminazioni nei confronti delle donne non solo assumono forme diverse, ma cambiano anche nel tempo. Il rispetto delle norme della CEDAW necessita quindi di un costante riesame della situazione delle donne in Svizzera, nonché della legislazione corrispondente, per adattare le eventuali misure ai bisogni del momento.

Dispositivo di controllo

La CEDAW prevede un dispositivo per il controllo dell'applicazione delle sue disposizioni da parte di ogni Stato. Tale dispositivo costituisce un elemento essenziale della forza dinamica della Convenzione, obbliga gli Stati ad attuare gli impegni assunti e offre loro un interlocutore internazionale competente – il Comitato – con il quale instaurare un dialogo costruttivo.

Il Comitato

Il Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna è composto da 23 esperte ed esperti che, pur essendo designati dagli Stati, non li rappresentano. Il loro ruolo consiste essenzialmente nell'esaminare i progressi compiuti nell'applicazione della Convenzione, principalmente sulla base del rapporto presentato da ogni Stato. Tuttavia, il Comitato può anche fondare la sua perizia su comunicazioni individuali oppure su inchieste qualora uno Stato che ha ratificato il Protocollo facoltativo alla Convenzione leda gravemente o sistematicamente i principi enunciati nella CEDAW.



I rapporti

L'articolo 18 della CEDAW chiede agli Stati di presentare ogni quattro anni, o su richiesta del Comitato, un rapporto sulle misure adottate per lottare contro le discriminazioni. Tali rapporti illustrano al tempo stesso le difficoltà che ostacolano l'applicazione della Convenzione. Il Comitato esamina i rapporti avvalendosi anche di informazioni provenienti da altre fonti. Non di rado organizzazioni non governative del Paese in questione sottopongono al Comitato un rapporto complementare («shadow report»).

Le raccomandazioni specifiche

Dopo un'audizione approfondita della relativa delegazione, il Comitato indirizza allo Stato in questione osservazioni finali e raccomandazioni alle quali il rapporto successivo dovrà fare esplicito riferimento. Questo dialogo continuo aiuta gli Stati a prendere atto delle proprie responsabilità e a esercitarle attraverso una politica effettiva di lotta contro le discriminazioni.

Uno strumento di sensibilizzazione


Sul piano nazionale, l'elaborazione di un rapporto rappresenta un'occasione unica per sensibilizzare sia la società civile che lo Stato sulla problematica della parità tra uomo e donna. In Svizzera, offre pure lo spunto per ricordare alle autorità federali e cantonali le loro responsabilità internazionali in tutte le sfere di loro competenza e a tutti i livelli.

Armonizzazione dei dati

In ragione del suo ordinamento federale, la Svizzera possiede una legislazione federale, ventisei legislazioni cantonali e circa 2800 comuni con competenze ripartite su tre livelli. Avere una visione d'insieme della situazione risulta quindi assai arduo. La preparazione di un rapporto serio e coerente, che consideri tutti gli aspetti dell'uguaglianza, incentiva tutte le strutture governative e ampie fasce della società civile a raccogliere dati aggiornati e standardizzati sulle misure adottate od omesse al fine di stilare un bilancio utile.

Riferimenti utili

Le osservazioni del Comitato costituiscono una preziosa fonte di ispirazione per potenziare le misure contro la discriminazione. Esse possono altresì fungere da strumento di riferimento utile ai parlamentari, alle ONG e ad altri operatori della società civile per rafforzare la legittimità politica delle loro richieste.



Un dialogo continuo

Questi meccanismi si inseriscono in un sistema di dialogo continuo che può essere rappresentato come segue:

- > ❶ Redazione di un rapporto da parte dello Stato (ed eventuale shadow report)
- > ❷ Esame del/i rapporto/i da parte del Comitato
- > ❸ Osservazioni e raccomandazioni del Comitato
- > ❹ Diffusione delle raccomandazioni nel Paese
- > ❺ Adeguamento delle politiche
- > ❻ Valutazione delle politiche nel rapporto successivo >

Le comunicazioni individuali

Un **protocollo facoltativo** alla Convenzione, entrato in vigore nel 2000 e ratificato dalla Svizzera nel 2008, consente a gruppi di persone o a singoli cittadini che hanno esperito tutti i rimedi giuridici nazionali di rivolgersi al Comitato per denunciare violazioni dei diritti sanciti dalla Convenzione. Tali comunicazioni vengono esaminate dal Comitato che trasmette le sue constatazioni ed eventuali raccomandazioni allo Stato interessato. Non si tratta di giudizi formali, bensì di «constatazioni» ufficiali del Comitato. Lo Stato in questione è invitato a fornire una risposta scritta, volta in particolare a informare il Comitato di ogni azione intrapresa nel contesto specifico. I casi sottoposti al Comitato dall'entrata in vigore del Protocollo mostrano che questa procedura può rafforzare l'efficacia della Convenzione in modo significativo.

La procedura d'inchiesta

Lo stesso protocollo consente al Comitato di avviare un'inchiesta qualora disponga di informazioni attendibili in merito a una situazione di violazioni gravi o sistematiche dei diritti sanciti dalla Convenzione in un determinato Stato. Un'inchiesta può anche comportare visite in loco che, tuttavia, presuppongono il consenso dello Stato in questione. A dipendenza dei risultati dell'inchiesta, che peraltro mantiene un carattere confidenziale, il Comitato inoltra osservazioni e raccomandazioni allo Stato interessato.

6



DISCRIMINAZIONE



MENTALITÀ



VIOLENZA



VITA POLITICA



EDUCAZIONE



LAVORO



SALUTE



VITA ECONOMICA



CAPACITÀ GIURIDICA



FAMIGLIA



DI

« La carriera professionale e la famiglia non devono per forza escludersi a vicenda, ma la loro coesistenza presuppone una buona organizzazione. A livello istituzionale, affinché nelle università svizzere le donne che occupano posizioni dirigenziali siano equamente rappresentate, sono tutte necessarie delle misure specifiche. »

Helen Keller

Professoressa di diritto pubblico, di diritto europeo e internazionale all'Università di Zurigo, membro della Commissione ONU per i diritti umani

SCRIMINAZIONE

>>> Il caso delle professoresse

Le università svizzere hanno cercato di far fronte alla carenza di professoresse introducendo diverse procedure volte a incentivare le candidature femminili. L'esito è stato positivo: tra il 1999 e il 2007 la percentuale complessiva delle professoresse è raddoppiata.

Interpellato a più riprese da candidati respinti, il Tribunale federale ha di regola ravvisato una violazione del principio di parità dei sessi. Dal punto di vista della CEDAW, le misure adottate a favore delle candidature femminili non devono più essere considerate discriminatorie in quanto, conformemente all'obiettivo della Convenzione, combattono le difficoltà, retaggio di passate discriminazioni, che le donne devono ancora oggi affrontare nella carriera accademica.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Le discriminazioni nei confronti della donna

L'articolo 1 della Convenzione definisce la discriminazione nei confronti della donna come «ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parità tra l'uomo e la donna». (art. 1)

Ogni Stato si impegna a perseguire una politica volta a eliminare le discriminazioni attraverso una serie di misure legislative che aboliscano o proibiscano qualsiasi pratica discriminatoria esistente nel Paese. (art. 2)

Queste disposizioni di legge devono essere completate da altre misure adeguate in campo politico, sociale, economico e culturale, al fine di assicurare il pieno sviluppo e il progresso delle donne. (art. 3)

Al riguardo, l'adozione di eventuali «misure positive» a favore della donna, temporanee e tendenti ad accelerare l'instaurazione di fatto dell'uguaglianza, non costituisce un atto discriminatorio, così come non lo è l'attuazione di misure di protezione della maternità. (artt. 3 e 4)



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Concepire la discriminazione in modo diverso

La Costituzione federale vieta la discriminazione a causa del sesso (art. 8, cpv. 3 Cost.).

Sinora, il Tribunale federale ha adottato un approccio simmetrico in materia di non discriminazione. Secondo la sua giurisprudenza, è per principio vietato trattare gli uomini in modo diverso dalle donne e viceversa. Anche se mirano a correggere delle disuguaglianze di fatto, le misure positive volte a ridurre i diritti degli uomini sono ammissibili solo se possiedono una base legale in senso formale, se presentano un interesse pubblico preponderante e se sono considerate adeguate e proporzionate. Si tratta di condizioni difficili da riunire, tanto più se tali criteri vengono applicati in modo restrittivo, come è stato il caso finora.

Spingendosi deliberatamente al di là di questa nozione simmetrica di discriminazione, la CEDAW induce gli Stati a considerare le misure positive come strumenti per combattere le disuguaglianze esistenti e a ritenerle auspicabili, anche se possono avere effetti negativi per gli uomini. Questa «discriminazione positiva» viene giustificata con il fatto che le donne hanno subito e continuano a subire varie forme di discriminazione semplicemente a causa del loro sesso (Raccomandazione generale n. 25, cifra 5).

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Mentalità e comportamenti

La Convenzione affronta sin dall'inizio una delle principali cause di discriminazione nei confronti delle donne e certamente una delle più difficili da eliminare: gli stereotipi e i pregiudizi su ruoli, funzioni e capacità delle donne, che portano a comportamenti e sistemi di organizzazione sociale discriminatori.

La restrizione del campo di attività delle donne al solo ambito familiare costituisce una delle manifestazioni più frequenti di questi pregiudizi. Gli Stati sono perciò chiamati a fornire il loro contributo al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale limitativi per entrambi i sessi. (art. 5)

Se da un lato la Convenzione fa in modo che alle donne venga garantito il rispetto della maternità come funzione sociale, dall'altro ricorda anche che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura dei figli. (art. 5)

Il fatto che i pregiudizi e gli stereotipi figurino in cima all'elenco delle discriminazioni da eliminare è indicativo di quanto ambiziosi siano gli obiettivi della Convenzione. La CEDAW, infatti, non si limita a una semplice ripulitura delle disposizioni giuridiche discriminatorie più eclatanti, ma prende di mira il mondo delle rappresentazioni sociali e degli schemi mentali.



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Trattare le disuguaglianze alla radice

L'influenza degli stereotipi si manifesta in tutti gli ambiti della società: nell'educazione, nella vita professionale, sociale e familiare, nello sport e nel tempo libero. Talvolta, questa influenza risulta più forte delle attitudini e dei gusti individuali. Essa restringe, mentalmente, le possibilità offerte ai ragazzi e alle ragazze (vedi «La Convenzione», punto V).

Puntando l'attenzione sulle mentalità e sui comportamenti, la CEDAW mostra sin dall'inizio fino a che punto può estendersi l'intervento statale e invita gli Stati a combattere le disuguaglianze alla radice, provvedendo a eliminare, per quanto possibile, gli atteggiamenti e i pregiudizi che generano e perpetuano queste discriminazioni.

L'applicazione di questa norma può incoraggiare ragazze e ragazzi a svolgere professioni tradizionalmente appannaggio dell'altro sesso, promuovere con vari sistemi un'equa ripartizione delle incombenze familiari e domestiche, rilanciare la riflessione sul congedo parentale nonché richiamare l'attenzione sulle immagini veicolate dal materiale scolastico o dalla pubblicità.

I mass media hanno una responsabilità importante nella diffusione di immagini non stereotipate dell'uomo e della donna e dei loro rispettivi ruoli sociali. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) effettua regolarmente esami puntuali dei programmi radiotelevisivi, ma se i contenuti diffusi non violano la moralità pubblica, non può intervenire sul modo di presentare i ruoli maschile e femminile.

Il sensibile aumento della percentuale di donne attive nel giornalismo rilevato negli ultimi anni può però influire positivamente su queste immagini, dando maggior spazio a «modelli» femminili di donne attive nella politica, artiste, professoresses ecc.

>>> Testi e immagini

In Svizzera le pubblicità sessiste sono vietate. Le denunce vengono esaminate dalla Commissione svizzera per la lealtà, che valuta il carattere sessista della pubblicità in questione. Di recente, la Commissione ha introdotto fra i suoi criteri la fattispecie degli stereotipi sessuali che mettono in dubbio la parità dei sessi. Inoltre, ha introdotto la nozione di sconvenienza, che permette di intervenire sulle rappresentazioni della sessualità. Per contro, non esiste alcuna legislazione che vieta in modo esplicito le offerte di impiego discriminatorie; esse non possono quindi essere oggetto di sanzioni dirette. I candidati esclusi a seguito di un annuncio di questo tipo possono però invocare la legge sulla parità dei sessi (LPar) per chiedere un indennizzo.



« È fondamentale che tutte le vittime di violenza domestica, a prescindere dal loro status giuridico in Svizzera, possano beneficiare della stessa protezione e assistenza. Non si può costringere una donna a scegliere tra rassegnarsi a subire violenza e perdere il permesso di soggiorno o il lavoro. La violenza domestica è una problematica complessa che tocca ambiti spesso estremamente diversi. Per questo motivo è necessario sensibilizzare e formare tutti i professionisti coinvolti (medici, poliziotti, giudici ecc.) affinché siano in grado di intervenire nell'interesse della vittima. »

Marie-Claude Hofner

Medico, responsabile della ricerca presso l'Unità di medicina della violenza, Losanna

VIOLENZA

>>> **Una disparità problematica**

Osservazione ricorrente del Comitato della CEDAW: il federalismo giustifica la grande disparità regionale esistente in Svizzera per quanto riguarda la condizione delle donne? Le risorse destinate all'accoglienza delle vittime di violenza domestica, il lavoro di prevenzione con le autrici e gli autori di violenze, i servizi di intervento, il loro coordinamento e i mezzi a loro disposizione variano sensibilmente da un Cantone all'altro. In alcuni Cantoni non esiste alcun centro per donne maltrattate; manca inoltre un sistema per consentire al Cantone che accoglie le vittime di violenza domestica di un altro Cantone di addebitargli le spese sostenute.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

La violenza sulle donne

La Convenzione chiede in modo esplicito l'eliminazione «in ogni sua forma» del traffico delle donne e dello sfruttamento della prostituzione. (art. 6)

Non prevede invece alcun articolo specifico sulla violenza contro le donne, in quanto a livello internazionale si è cominciato a discutere del problema solo negli anni 1990.

Da allora, questa problematica ha assunto dimensioni tali da indurre il Comitato a dedicarle due Raccomandazioni generali (vedi capitolo 5): le n. 12 e 19. La Raccomandazione n. 19 precisa che le autorità pubbliche non solo devono astenersi da qualsiasi forma di violenza sulle donne, ma che gli Stati possono essere ritenuti indirettamente responsabili di atti privati se non agiscono con la dovuta diligenza per prevenire la violazione di diritti o indagare su atti di violenza, sanzionarli e porvi rimedio.

L'attualità della questione è confermata anche dalle comunicazioni individuali (vedi capitolo 5): cinque dei primi undici casi sottoposti al Comitato riguardavano problemi di violenza sulle donne.



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Dare alle buone leggi mezzi adeguati

A dimostrazione dell'importanza del problema e di una certa evoluzione delle mentalità, negli ultimi anni la legislazione svizzera ha conosciuto importanti cambiamenti per quanto riguarda la violenza domestica. Secondo le nuove disposizioni penali (2004), la violenza all'interno della coppia costituisce un reato perseguito e sanzionato d'ufficio, e non più solo su denuncia delle vittime. Nel 2007, nel Codice civile è stata introdotta una norma che permette alle autorità giudiziarie di allontanare una persona violenta dall'abitazione comune per una durata determinata. La legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV 1993) obbliga i Cantoni a offrire servizi gratuiti di consulenza e di aiuto alle vittime di violenze.

La protezione effettiva della sicurezza delle persone rimane tuttavia di competenza cantonale. Negli ultimi anni, quasi tutti i Cantoni hanno modificato le norme di intervento della polizia per consentire a quest'ultima di proteggere meglio le vittime delle violenze commesse nella sfera familiare; l'allontanamento della persona violenta dal domicilio comune rientra ormai fra i provvedimenti correntemente ammessi.

Alcuni Cantoni prevedono persino l'obbligo della polizia di intervenire quando le vengono segnalati episodi di violenza domestica. In varie città svizzere sono stati inoltre istituiti servizi di aiuto alle autrici e agli autori di atti di violenza. Malgrado tutti questi sforzi, le risorse sono ancora nettamente insufficienti rispetto ai compiti da assolvere.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Vita politica e vita pubblica

La Convenzione tutela il diritto di voto e di eleggibilità delle donne. Ma la partecipazione alla vita pubblica e politica comprende diversi altri diritti, tra cui quello di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato e alla sua esecuzione nonché di esercitare tutte le funzioni pubbliche a ogni livello di governo. (art. 7)

La vita politica include anche il diritto di far parte di un'associazione, di un sindacato o di un'organizzazione non governativa. Gli Stati parte si impegnano affinché le donne abbiano la possibilità di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali. (art. 8)

Benché questi diritti sembrino acquisiti, la sottorappresentanza delle donne nei posti decisionali dei vari governi è indicativa della necessità di ribadirli. (artt. 7 e 8)

La Convenzione obbliga pure gli Stati ad accordare alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della loro cittadinanza. Questo articolo obbliga in particolare a sopprimere l'obbligo, per le donne, di cambiare la loro cittadinanza in caso di matrimonio con uno straniero. L'uguaglianza tra uomo e donna è inoltre richiesta nella trasmissione ai figli della cittadinanza. (art. 9)

IV.



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Promuovere la partecipazione delle donne

In Svizzera, sul piano politico le donne hanno gli stessi diritti degli uomini. La loro partecipazione aumenta in modo costante, ma lento. Attualmente, nel Parlamento federale le donne occupano un terzo dei seggi del Consiglio nazionale e un quinto di quelli del Consiglio degli Stati. A livello cantonale, costituiscono un quarto dei parlamentari, ma sono presenti solo nella misura di un quinto negli esecutivi. Non si può quindi ancora parlare di un'equa rappresentanza femminile.

La CEDAW incoraggia la Svizzera ad adottare «misure costanti» per correggere questa debole rappresentanza, comprese «misure temporanee speciali» che permettano di concretizzare il diritto delle donne a una partecipazione paritaria alla vita pubblica e politica. Conformemente allo spirito della CEDAW, queste misure non costituiscono una violazione dei diritti umani, bensì strumenti che rispondono all'obbligo assunto a livello internazionale di eliminare le discriminazioni di fatto persistenti. La stessa raccomandazione vale per la presenza femminile nell'amministrazione, nella magistratura e nella diplomazia.

Le quote sono solo una delle misure temporanee proposte dal Comitato della CEDAW e applicabili oltre che nella vita pubblica, anche nello sport, nella cultura e nel tempo libero.

>>> Una resistenza tenace

Finora la Svizzera si è mostrata poco incline a introdurre quote temporanee per ovviare alla debole rappresentanza delle donne nella vita politica. Da un lato, le quote fisse sono considerate, da un punto di vista giuridico, una violazione sproporzionata del diritto di eleggibilità dei candidati uomini e secondo i giudici federali violano il divieto di discriminazione in base al sesso nonché il principio dell'uguale diritto di eleggibilità per tutti. Dall'altro, un'iniziativa popolare in tal senso è stata respinta nel 2000 da oltre l'80 per cento dei votanti.

Al di là delle quote, esistono altre vie che permettono di rafforzare la presenza delle donne nella vita pubblica.



I miei famigliari ed amici non mi hanno capita quando ho svelato il mestiere che desideravo imparare. Sono davvero contenta di essermi fatta valere. Il mio lavoro mi piace.



Veronica Lautenbach
Apprendista

EDUCAZIONE

>>> **Una politica di apertura**

Per abbattere gli stereotipi ogni anno vengono organizzate numerose iniziative rivolte in particolare ai bambini e ai giovani. Tra queste figurano la «Giornata nazionale delle ragazze» proposta nelle università e nelle imprese, la giornata delle «Porte aperte» indetta nei politecnici e destinata in particolare alle giovani e le attività di sensibilizzazione dei giovani nei confronti di indirizzi di studio finora snobbati dai ragazzi.

La CEDAW richiama l'attenzione anche sullo sport e, al riguardo, esorta la Svizzera a esaminare il sistema di concessione delle sovvenzioni alle organizzazioni sportive. Un esame del budget del programma «Gioventù e Sport» ha infatti evidenziato che, in ultima analisi, a beneficiare di queste sovvenzioni sono più i ragazzi delle ragazze. Sarebbe pertanto opportuno correggere queste discrepanze fra gli intenti proclamati e la realtà dei fatti.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Educazione

L'accesso a ogni tipo di insegnamento scolastico, universitario, professionale o tecnico così come l'accesso alle borse di studio, all'educazione permanente, ai vari sport, all'educazione fisica, all'informazione medico-sociale (in particolare quella sessuale) devono essere assicurati tanto ai ragazzi e alle ragazze, quanto alle donne e agli uomini.

A tale scopo occorre proporre loro gli stessi programmi, gli stessi esami, nonché docenti, attrezzature e locali della medesima qualità.

Gli Stati si impegnano inoltre a eliminare ogni concezione stereotipata dei ruoli futuri dell'uomo e della donna, non solo a tutti i livelli e in ogni forma di insegnamento, ma anche nei metodi pedagogici e nel materiale scolastico utilizzato. Ragazzi e ragazze, donne e uomini devono altresì avere le medesime possibilità nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio. (art. 10)



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Il futuro dei giovani: un ventaglio da ampliare

Attualmente in Svizzera non vi è più alcuna differenza fra i programmi scolastici riservati alle ragazze e ai ragazzi: tutti quanti imparano indistintamente a cucire e a risolvere equazioni. Tutti gli allievi però possono constatare come la maggior parte dei loro docenti nella scuola dell'infanzia e primaria siano donne e come la presenza degli uomini aumenti con l'avanzare dei gradi scolastici fino all'università, dove i professori uomini costituiscono in media l'85 per cento del corpo insegnante. A livello inconscio, gli allievi sono così portati a considerare naturale questa distribuzione dei sessi.

La scelta del percorso formativo e di un mestiere da parte dei giovani e delle giovani mostra differenze persistenti che condizionano fortemente il loro avvenire, non solo professionale ma anche economico. Complici le scelte ancora stereotipate delle ragazze e dei ragazzi, il mercato del lavoro presenta una netta segregazione verticale (tra l'alto e il basso della gerarchia) e orizzontale (tra le professioni, più o meno valorizzate).

Aprire il più possibile, senza pregiudizi né conformismi, il ventaglio dei mestieri a tutti i giovani, indipendentemente dal loro sesso, richiede uno sforzo concertato da parte di tutti gli attori coinvolti. Non si tratta solo di eliminare le discriminazioni ancora esistenti, bensì di promuovere in modo concreto la diversificazione degli orientamenti professionali dei ragazzi e delle ragazze, per aiutarli a sviluppare, al di là di ogni costrizione, tutte le loro potenzialità.



Mio marito ed io ci ripartiamo le incombenze domestiche e lavoriamo entrambi a tempo parziale. Questa situazione soddisfa sia noi che i nostri figli, ma molto spesso il nostro modo di vivere non rientra negli schemi previsti dalla legge e dalle autorità.



Doris Moser

Donna pastore. Divide con il marito Thomas Beyeler la cura e l'educazione dei loro tre figli.



LAVORO

>>> **Dall'equilibrio delle donne all'equilibrio delle famiglie**

Raccomandate dalla CEDAW, le campagne di sensibilizzazione sono uno dei sistemi migliori per influenzare i comportamenti sia privati che professionali. Per liberare le donne dall'«equilibrio» tra casa e lavoro e fare in modo che si instauri un reale equilibrio di coppia tra vita familiare e vita professionale, l'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo ha indetto due campagne complementari: «fairplay-at-home» e «fairplay-at-work». La prima invita le coppie ad analizzare le loro abitudini nella suddivisione delle incombenze familiari e, all'occorrenza, indica come modificarle. La seconda esorta le imprese a prendere in considerazione le responsabilità familiari sia degli uomini che delle donne alle proprie dipendenze. Inoltre, ai padri che intendono ridurre il loro tempo di lavoro, «fairplay-at-work» fornisce preziosi consigli per convincere il datore di lavoro ad approvare il loro progetto, nonché indicazioni in materia di protezione giuridica e di assicurazioni sociali.

In Svizzera, tuttavia, manca ancora una discussione di fondo sul ruolo sociale degli uomini, sulla paternità e sul congedo parentale.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Impiego e lavoro

La Convenzione esige che gli Stati parte garantiscano a donne e uomini il diritto al lavoro, medesime opportunità di impiego degli uomini, libera scelta della professione, stabilità dell'impiego, diritto alle prestazioni, alla formazione professionale e all'aggiornamento.

La Convenzione obbliga inoltre gli Stati ad assicurare la parità di remunerazione per un lavoro di pari valore, nonché l'uguaglianza di trattamento nella valutazione della qualità del lavoro.

Matrimonio e maternità non devono costituire motivi di discriminazione sul posto di lavoro; al contrario, la Convenzione prescrive la concessione di congedi di maternità pagati, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente.

Gli Stati sono pure invitati a promuovere, nel limite del possibile, la conciliabilità tra lavoro professionale e obblighi familiari e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare attraverso lo sviluppo di una rete di asili nido.

Questo diritto all'uguaglianza si estende alla sicurezza sociale, in particolare alle prestazioni di pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidità e di vecchiaia, e per ogni altra perdita di capacità lavorativa. (art. 11)



LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Conciliare vita professionale e vita familiare

Sebbene in Svizzera le donne siano molto presenti sul mercato del lavoro, la metà di esse è occupata a tempo parziale. A parità di formazione, le donne occupano posti con minori responsabilità rispetto agli uomini. Inoltre, sono colpite maggiormente dalla disoccupazione. La differenza dei salari medi tra donne e uomini si situa leggermente al di sotto del 20 per cento. Tutte queste differenze si ripercuotono sulla protezione sociale delle donne, che risulta meno vantaggiosa rispetto a quella degli uomini.

La legge federale sulla parità dei sessi non è riuscita a mutare questo stato di cose. Uno dei problemi principali risiede nella difficoltà persistente per donne e uomini di conciliare la vita professionale e quella familiare. Solo l'adozione di un pacchetto di misure e la partecipazione di tutti gli attori coinvolti potranno migliorare in modo tangibile la situazione professionale delle donne in Svizzera: i loro partner saranno tenuti ad assumere maggiormente il loro ruolo di padri; i datori di lavoro a istituire un'organizzazione del lavoro, un sistema di assunzione e di promozione meno sfavorevole alle donne; lo Stato ad abbandonare i sistemi dissuasivi nei confronti del lavoro femminile (imposizione delle coppie sposate) per sviluppare incentivi positivi (custodia dei bambini, orari scolastici continuati e strutture di accoglienza per il dopo scuola). Il concordato Harnos contribuisce allo sviluppo di questa politica.





Mia madre è inferma, ma per entrambe era escluso che venisse ricoverata in una casa di cura. Tre anni fa abbiamo deciso di comune accordo che avrei cominciato a prendermi cura di lei. Dopo un periodo di prova, il passo è diventato definitivo. Non abbiamo mai rimpianto questa decisione.



Dorothe Chapman-Roth

Ex docente, accudisce sua madre
Katharina Roth-Fischer 24 ore su 24.

>>> Lavoro di cura non retribuito

Nei nuclei familiari con adulti bisognosi di cure e assistenza, le donne dedicano loro in media 11 ore la settimana contro le 8 degli uomini. Il 26 per cento della popolazione residente femminile dai 15 anni in poi e il 15 per cento di quella maschile prestano volontariato informale per altri nuclei familiari. Il 3 per cento delle donne e l'1 per cento degli uomini prodigano cure non retribuite a conoscenti o familiari che non vivono nel loro stesso nucleo familiare. (RIFOS 2007)



VII.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Salute

Gli Stati parte sono invitati ad adottare tutte le misure adeguate per eliminare le discriminazioni nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie. Si tratta soprattutto di assicurare loro i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli riguardanti la pianificazione familiare.

Le donne devono inoltre poter beneficiare di servizi appropriati e, se necessario, gratuiti durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, e di un'alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento. (art. 12)

LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Differenziare gli approcci, generalizzare l'offerta

Alcuni studi dimostrano chiaramente che uomini e donne non presentano gli stessi fattori di rischio, non hanno gli stessi problemi medici né lo stesso atteggiamento nei confronti della propria salute. Le donne sono maggiormente soggette a malesseri cronici, mentre gli uomini sono più frequentemente vittime di incidenti. È pertanto necessario adottare strategie specifiche, in termini di genere, in particolare a livello di prevenzione delle malattie.

Il Comitato della CEDAW ha reso attenta la Svizzera sulla situazione delle donne straniere, che non sempre beneficiano degli stessi servizi e delle stesse cure delle donne elvetiche. Il Comitato raccomanda di dedicare particolare attenzione all'informazione e alla prevenzione dell'infezione da AIDS tra le donne immigrate. A tale scopo, l'Ufficio federale della sanità pubblica collabora con le organizzazioni di uomini e donne migranti.

>>> **Un dramma consuetudinario**

Il Comitato della CEDAW raccomanda a tutti gli Stati di adottare urgentemente tutte le misure adeguate, in particolare di natura legislativa, per porre fine a pratiche tradizionali come la mutilazione degli organi genitali femminili, che costituiscono una forma di violenza inaccettabile e una grave lesione all'integrità fisica delle donne. Nel diritto svizzero, il Codice civile protegge i bambini dai maltrattamenti e il Codice penale li sanziona. Ciò nonostante, la Svizzera non può preoccuparsi esclusivamente degli atti compiuti sul proprio territorio, ma è anche tenuta a cercare il dialogo con i Paesi da cui provengono le donne interessate o minacciate (circa 6'000), al fine di contribuire allo sradicamento di queste pratiche.

« Spesso, una donna che alleva da sola i propri figli è a corto di tempo e di denaro. Una politica salariale equa contribuirebbe a superare le difficoltà finanziarie. Sul piano personale, è importante non lasciarsi sopraffare dagli impegni e, ad esempio, proseguire la propria formazione professionale a piccoli passi. »



ECONOMICA



Bettina Beglinger

Capo-progetto presso la Federazione svizzera delle famiglie monoparentali (FSFM).

Ha cresciuto da sola i suoi tre figli.



VIII.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Vita economica e sociale

L'art. 13 della Convenzione sottolinea l'impegno degli Stati parte affinché le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini in materia di assegni familiari, prestiti bancari, prestiti ipotecari e altre forme di credito.

Mentre in numerosi Paesi questo obbligo mira a consentire alle donne di provvedere da sole al proprio sostentamento, a livello mondiale si prefigge di garantire loro la libertà imprenditoriale indipendentemente dal consenso di un uomo della famiglia.

Essere libere di partecipare alle attività ricreative che desiderano, siano esse sportive o culturali. (art. 13)

Per quanto concerne le donne delle zone rurali, occorre garantire loro il diritto di accedere al credito e ai prestiti agricoli come pure di ricevere un trattamento uguale nelle riforme fondiari e agrarie, nei progetti di pianificazione rurale e nei piani di sviluppo.

La Convenzione sottolinea anche il loro diritto di beneficiare di condizioni di vita decenti per quanto concerne l'alloggio, la fornitura dell'acqua e dell'elettricità, i trasporti e le comunicazioni. (art. 14)

LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Lottare contro la povertà femminile

In Svizzera, le donne che allevano da sole i propri figli costituiscono la categoria maggiormente colpita dalla povertà (25%). La fragilità delle madri di famiglie monoparentali è da ricondurre all'effetto congiunto di vari fattori come la mancata integrazione nel mercato del lavoro, gli impieghi a tempo parziale, gli status professionali precari, i salari bassi e la vulnerabilità alla disoccupazione. In un secondo momento, il fatto che le prestazioni sociali siano legate al salario si ritorce ancora contro di loro.

Uno studio congiunto dell'UFU e dell'Ufficio federale di statistica ha inoltre evidenziato che il maggior rischio di povertà durevole è rappresentato dalla combinazione, fra le giovani donne, di una formazione limitata o inesistente e una gravidanza precoce.

Di fronte a questa evidenza statistica, il Comitato della CEDAW raccomanda alla Svizzera di sorvegliare da vicino le donne e i gruppi maggiormente esposti al rischio di povertà, e di attuare programmi di formazione che permettano loro di beneficiare al meglio della prosperità del Paese.

>>> **Gli ostacoli del cambiamento nel settore agricolo**

Negli ultimi anni il settore agricolo ha conosciuto profondi cambiamenti che hanno obbligato numerose famiglie a cercare altre fonti di guadagno per integrare il reddito aziendale. In questa circostanza, le donne delle zone rurali si trovano confrontate con problemi specifici: se da un lato quelle che lavoravano nell'azienda del marito non hanno diritto all'assicurazione contro la disoccupazione per intraprendere una riconversione professionale, dall'altro, quelle che vorrebbero trovare un impiego retribuito fuori casa vi rinunciano per il timore che il reddito conseguito possa far diminuire l'importo della sovvenzione concessa all'azienda.

CAPACITA



IX.

LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Capacità giuridica

In virtù dell'articolo 15, gli Stati parte si impegnano a riconoscere alla donna la parità con l'uomo di fronte alla legge. Ciò significa che, analogamente agli uomini, le donne possono concludere contratti e amministrare beni; qualunque tipo di contratto diretto a limitare la capacità giuridica della donna deve essere considerato nullo.

Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza e il proprio domicilio.

LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Proteggere le donne straniere

In Svizzera, la capacità giuridica della donna è identica a quella dell'uomo. Gli unici casi di disparità ancora esistenti sono una conseguenza delle disposizioni del vecchio diritto matrimoniale (vedi a fianco). Ciò nonostante, la situazione delle donne straniere pone un problema specifico relativo alla capacità giuridica limitata. Secondo l'attuale legislazione sugli stranieri, infatti, la sposa non europea giunta in Svizzera per un ricongiungimento familiare rischia di perdere il diritto di soggiorno se lascia il domicilio coniugale nel corso dei primi tre anni successivi al suo arrivo. Questa disposizione condanna le vittime di violenze coniugali a restare al domicilio familiare, per timore di dover rientrare nel proprio Paese senza i figli e con il marchio di disonore che talune culture affibbiano in simili casi. È verosimile inoltre che questa costrizione nei confronti della sposa rafforzi nell'uomo la sensazione di potere e di impunità nei suoi confronti.

>>> Una conformità scrupolosa

Al momento della ratifica del trattato, la Confederazione ha formulato una riserva sull'articolo 15 della CEDAW. Infatti, le donne che si sono sposate prima del 1988 (anno dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale) e che nel contratto matrimoniale hanno deciso di affidare al marito il diritto di amministrare tutti i loro beni, contravvengono al principio di parità fra uomini e donne dal punto di vista della loro capacità giuridica. Questa riserva avrà effetto fino a quando vi saranno coppie legate da un contratto di questo tipo. Il fatto che la Svizzera abbia ritenuto necessario formulare una riserva su un punto già disciplinato giuridicamente dalle nuove disposizioni del diritto matrimoniale evidenzia la preoccupazione, ben presente nei nostri legislatori, di evitare contraddizioni fra l'ordinamento giuridico interno e gli obblighi derivanti dal diritto internazionale.



LA CONVENZIONE IN 10 PUNTI

Matrimonio e famiglia

La Convenzione riconosce alle donne il diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con pieno consenso. L'articolo 16, inoltre, accorda loro gli stessi diritti degli uomini nell'ambito del matrimonio e all'atto del suo scioglimento. In qualità di genitori, uomini e donne decidono di comune accordo il numero dei figli e l'intervallo delle nascite. La responsabilità comune del padre e della madre nella cura dei figli è già sancita nell'articolo 5 b) della Convenzione.

L'articolo 16 invita gli Stati parte a fissare un'età minima per il matrimonio.

Le ultime due parti della Convenzione (artt. 17-30) descrivono il ruolo e la composizione del Comitato, l'obbligo per gli Stati parte di presentare rapporti (vedi capitolo 5) e le disposizioni finali sulla partecipazione al trattato.

LA SFIDA PER LA SVIZZERA

Risolvere la questione del cognome

La revisione del diritto matrimoniale ha permesso di eliminare, a partire dal 1988, la maggior parte delle discriminazioni di cui erano vittima le donne fino a quel momento. Uniche eccezioni: il cognome, che per principio deve essere quello del marito, e l'acquisizione automatica, per matrimonio, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale del marito.

Riguardo al cognome, in occasione della ratifica della CEDAW la Svizzera ha formulato una riserva. Tale riserva rimarrà valida fino all'entrata in vigore di una soluzione non discriminatoria riguardante il cognome e la cittadinanza, che permetta di revocare la riserva emessa su questo punto.

>>> I matrimoni forzati

I numerosi casi portati a conoscenza del grande pubblico hanno introdotto un nuovo tema nel dibattito politico, quello dei matrimoni forzati.

Tale pratica costituisce una chiara violazione dell'articolo 16 della CEDAW. La questione è trattata in stretta collaborazione con le organizzazioni degli stranieri e delle straniere in Svizzera, con l'obiettivo prioritario di fornire informazioni e formulare proposte adeguate al carattere sensibile della problematica. Il dibattito sull'adattamento del quadro giuridico è tuttora aperto.



ANDARE PIÙ LONTANO CON LA CEDAW

In Svizzera, la Convenzione è utile per condurre un'efficace politica della parità, in quanto:

Un obbligo giuridico, non un lusso politico

- la Convenzione rappresenta un **impegno** che le autorità federali, cantonali e comunali si sono assunte per combattere i pregiudizi e le discriminazioni attraverso l'adozione di misure concrete applicabili a tutti gli aspetti della vita delle donne;

Un'esigenza legittima

- gli obblighi concreti imposti dalla Convenzione aumentano la **legittimità** delle esigenze in materia di parità; i parlamentari, i membri degli esecutivi e delle amministrazioni a livello federale, cantonale e comunale, le organizzazioni femminili e le aziende private possono basarsi su norme e raffronti internazionali;

Argomenti più forti

- la Convenzione rafforza e rinnova l'**argomentazione** giuridica in materia di uguaglianza e di lotta contro le discriminazioni, in particolare davanti ai tribunali; giudici e avvocatesse/avvocati possono far riferimento alla Convenzione nell'interpretazione di altre norme del diritto svizzero, anche quando le disposizioni della Convenzione non sono direttamente applicabili;

Un bilancio insostituibile

- la procedura di controllo della Convenzione offre alla Svizzera federalista la possibilità unica di valutare, al di là delle competenze federali e cantonali, l'**efficacia** dei provvedimenti attuati, di scambiare informazioni e di instaurare un dialogo per il futuro;

Un dialogo aperto

- i rapporti regolari del Consiglio federale, i rapporti complementari delle organizzazioni non governative e le raccomandazioni specifiche del Comitato dell'ONU alimentano un **dialogo continuo** e pubblico grazie al quale, in Svizzera, l'obiettivo della parità dei sessi mantiene una dinamica esigente.

Un riferimento universale

La Convenzione funge anche da norma di riferimento per la **politica estera** della Svizzera che, nel dialogo con altri Stati, può esigere il rispetto delle sue norme e scambiare buone pratiche per la realizzazione degli obblighi stabiliti.

Testo della Convenzione CEDAW (RS 0.108)

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_108.html

Testo del Protocollo facoltativo alla CEDAW

http://www.admin.ch/ch/i/rs/c0_108_1.html

Rapporti della Svizzera e raccomandazioni del Comitato CEDAW

(Rapporti disponibili solo in tedesco, raccomandazioni in francese e tedesco)

<http://www.eda.admin.ch/eda/it/home/topics/intla/humri/humrtr/humrep/women.html>

<http://www.ebg.admin.ch/themen/00007/00070/index.html?lang=it>

Comitato CEDAW (in francese e inglese)

<http://www2.ohchr.org/french/bodies/cedaw/index.htm>

ONU (in inglese)

<http://www.un.org/womenwatch/>

Organizzazioni svizzere

Commissione federale per le questioni femminili: http://www.frauenkommission.ch/home_i.htm

ONG Coordinazione post Beijing Svizzera (in francese e tedesco): <http://www.postbeijing.ch/>

Conferenza Svizzera delle Delegate alla Parità fra Donne e Uomini: <http://www.equality.ch/i/home.htm>

Associazione humanrights.ch (in francese, tedesco e inglese):

http://www.humanrights.ch/home/fr/Actualites/Nouvelles/idart_4198-content.html

Altri link

Women's Human Rights Resources – Biblioteca specializzata nei diritti delle donne (in inglese):

<http://www.law-lib.utoronto.ca/diana/>

Indice universale dei diritti umani (in francese e inglese):

<http://www.universalhumanrightsindex.org/fr/index.html>

A cura di

- > Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU
- > Direzione del diritto internazionale pubblico DDIP
- > Direzione politica DP, Divisione politica IV

Direzione del progetto

Corina Müller, UFU

Concezione e redazione

Corinne Chaponnière, Ginevra
Erika Schläppi, Berna

Grafica

Thomas Suremann, CaF

Fotografie

Rolf Weiss, Ittigen

Distribuzione

UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna
www.pubblicazionifederali.admin.ch
Numero di ordinazione: 301.800.i

Marzo 2009